



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

03 – Terza Sezione Civile

nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia

SENTENZA

nella causa iscritta il 28.12.2018 e segnata dal N° **R.G.C.A. 3/2019**, promossa da

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

-Opponente a D.I.-

contro

██████████ ██████████ ██████████ **in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig.ra** ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

██████████ del Foro di Livorno

-Opposta-

e

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

-terzo chiamato in causa-

OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 5311 del 5.11.2018

Conclusioni

Per l'opponente: *Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze IN VIA PRELIMINARE accertare il difetto di legittimazione attiva /o passiva e/o accertare che il D.I. è stato emesso in mancanza delle condizioni di ammissibilità e per l'effetto revocarlo; NEL MERITO accertare che il DI opposto è infondato in fatto e in diritto e per l'effetto revocarlo; Con vittoria di spese di causa e del compenso professionale.*

Per l'opposta: *Voglia il Tribunale di Firenze Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze IN VIA PRELIMINARE Previa revoca dell'ordinanza del 25.11.2022 rimettere la causa sul ruolo di udienza per l'espletamento delle prove orali ammesse e non sfogate; NEL MERITO rigettare l'opposizione a D.I. perché infondata in fatto e in diritto e confermare il D.I. 5311/2018, condannando ██████████ al pagamento della somma portata dal D.I.; con vittoria delle spese di lite.*

Per il terzo chiamato: *NEL MERITO respingere le domande proposte nei confronti del comparente e comunque perché non provate; con vittoria di spese, diritti e onorari.*

Esposizione dei Fatti



██████████ (associazione sportiva dilettantistica) assume, nel ricorso monitorio depositato il 18.09.2018:

- di aver stipulato (“oralmente”) con la sig.ra ██████████ già socia della ██████████ nella sua qualità di proprietaria di cavalli, un contratto di custodia, affidamento e pensionamento dei cavalli ██████████ (nr. sire ██████████) e ██████████ (microchip nr. ██████████) e ██████████ (microchip nr. ██████████) e ██████████ (Ueln ██████████) che erano in uso ai suoi figli ██████████ e ██████████

- che al mese di giugno 2017 ██████████ aveva accumulato un debito nei confronti del ██████████ ██████████ di euro 9.430,00;

- che, a seguito di successivi accordi privati ██████████ avrebbe consegnato a saldo alcuni titoli di credito con cui corrispondere la quota parte di metà dell'importo sopra menzionato, spettando al sig. ██████████ – padre ed ex marito - il pagamento della differenza, come peraltro disposto dal Tribunale di Firenze nel procedimento di separazione personale tra coniugi;

- che *“dei titoli rilasciati da ██████████ a saldo del progresso sono stati incassati solo euro 4.000, essendo i residui assegni non coperti da provvista per espressa comunicazione della debitrice che richiese di non portarli all'incasso”;*

- che ██████████ avrebbe continuato a non corrispondere alla ██████████ alcunché a titolo di mantenimento, cura e custodia dei cavalli – nonostante la ricognizione di debito contenuta nelle numerose corrispondenze via sms intercorse con la legale rappresentante del maneggio e la notifica dell'intimazione di pagamento ex artt. 275 e 2797 c.c. (per la somma di euro 18.891,00, con esercizio del diritto di ritenzione e vendita a mezzo espropriazione mobiliare privata in caso di mancato pagamento) - per cui alla data del deposito del ricorso monitorio risulterebbe debitrice della somma complessiva di euro 22.721,00.

Il Tribunale di Firenze emetteva il D.I. nr. 5311 in data 5.11.2018 per l'indicata somma, oltre gli interessi legali maturati e le spese legali, che veniva notificato a ██████████ il 13.11.2018.

In sede di opposizione a D.I., ██████████ rileva:

- che avverso l'intimazione di pagamento ha instaurato il giudizio R.G. 8433/2018;
- che nell'intestazione del ricorso monitorio è stato indicato il Tribunale di Livorno quando poi invece il ricorso è stato depositato a Firenze;
- che il D.I. sarebbe nullo per difetto delle condizioni di ammissibilità “tipiche” (*rectius* per genericità) costituite dall'indicazione del titolo/causale del credito e del periodo di riferimento in cui sarebbe maturato il credito;



- che è proprietaria di uno dei 4 cavalli per cui sarebbero state sostenute le spese di mantenimento (senza indicare tuttavia qual è il cavallo).

All'udienza del 4.6.2019 parte opposta chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per la somma di euro 28.871,00 (ovvero anche per somme maturate successivamente al deposito del ricorso monitorio pari ad euro 6.150,00, rispetto alla quale formulava domanda riconvenzionale) e, in via subordinata, la concessione della P.E. dell'importo portato dal D.I.; con provvedimento del 4.6.2019 non è stato emesso né il provvedimento ex art 186 ter c.p.c. né quello di cui all'art 648 c.p.c.

Con successiva ordinanza del 10.12.2019 venivano ammessi i mezzi di prova dedotti e formulati nelle memorie istruttorie e veniva fissata l'udienza del 16.6.2020 per la loro assunzione; l'udienza, per effetti dei provvedimenti legislativi adottati per il contenimento della diffusione del Covid 19, veniva rinviata a quella del 17.11.2020 che, a sua volta, per impedimento giustificato del legale di parte opposta, veniva differita a quella del 29.04.2021.

Alla detta ultima udienza, parte opponente depositava copia dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 12.04.2021 (dott.ssa Tarchi), dalla quale risulta che *"██████████ deve pagare il 100% delle spese straordinarie sostenute e da sostenere per i figli purchè preventivamente comunicate al padre che provvederà a pagarle direttamente o a rimborsarle previa esibizione della relativa documentazione"*.

Il giudice, ritenutane l'opportunità ex art 107 c.p.c., disponeva la chiamata del sig. ██████████ a cura di parte opponente per l'udienza del 28.10.2021 (con rinvio a data da destinarsi per l'assunzione dei testi che avrebbero dovuto deporre all'udienza del 29.4.2021).

In data 7 ottobre 2021 si costituiva in giudizio il terzo sig. ██████████ deducendo nella comparsa di costituzione e risposta ex art. 271 c.p.c.:

-di non aver mai preso parte all'accordo sulla scorta del quale parte opposta ha chiesto ed ottenuto il D.I. (pur ammettendo di aver pagato parte degli importi in esecuzione di provvedimenti del giudice della separazione);

- che i cavalli non gli appartengono, per cui non sussisterebbe il presupposto della "chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c." rappresentato dall'esistenza di una <causa comune>;

- che l'ordinanza del 12.4.2021 regola esclusivamente i rapporti tra gli ex coniugi e non consente a terzi creditori di potersi avvalere del detto provvedimento giudiziale che, comunque, non è invocabile per regolare i rapporti anteriormente maturati, atteso il suo carattere irretroattivo;

-che *medio tempore* è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto



da [REDACTED] ed [REDACTED] con sentenza nr. 947 dell'8.4.2021 del Tribunale di Firenze, che ha confermato che le *“spese straordinarie dovranno essere sostenute da [REDACTED] [REDACTED] nella misura del 100% per i tre figli”*;

-che fino a tale ultima sentenza sono state emesse più ordinanze regolatrici dei rapporti economici con riguardo alle spese dei figli; la prima del 2.10.2016 (dott.ssa Mazzeo) per la quale *“le spese ..per attività extrascolastiche formative (es. viaggi di istruzione, sports, corsi, ecc) queste ultime previamente concordate siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori”* ; la seconda del 21/22.12.2020 (dott.ssa Schiaretti) che ha disposto che [REDACTED] sostenga nella misura del 100% le spese dei tre figli (anche in relazione all'attività di equitazione acquistando un cavallo e partecipando a competizioni agonistiche) e la terza del 12.4.2021 (dott.ssa Tarchi) simile a quella del dicembre 2020;

- che l'ordinanza del 21/22.12.2020 è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze con decisione del 19.3.2021, per cui è stato disposto che *“...le spese straordinarie saranno pertanto concordate e sostenute nella misura del 50%, come stabilito in sede di separazione”*, motivo per il quale anche l'ordinanza del 12.4.2021 è superata e irrilevante ai fini di causa;

-che il giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento si era medio tempore concluso con sentenza nr 1873 del 12.6.2019 negativamente per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per mancanza di prova dell'effettiva debenza delle somme richieste e del *quantum debeatur*;

- che [REDACTED] in data 12.11.2018 aveva sottoscritto una transazione con l'ex coniuge [REDACTED] dichiarando *“di non aver più nulla da pretendere dal sig. [REDACTED] [REDACTED] in merito alle spese straordinarie dei figli maturate o pretese fino alla data del 25.10.2018”*;

- di non aver mai espresso consenso alla compartecipazione delle spese di mantenimento e custodia dei cavalli con [REDACTED] perché mai concordate con l'opponente.

-che pertanto chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti della chiamata in causa e il rigetto delle domande.

A tale comparsa di costituzione e risposta parte opposta replicava depositando memoria di risposta in data 24.2.2022 contestando tutto quanto rilevato da [REDACTED] [REDACTED] avanzando domanda di condanna del sig. [REDACTED] in via solidale con parte opponente, al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese; anche parte opponente, in data 25.2.2022, depositava in PCT *“istanza”* con la quale chiedeva, laddove il Tribunale avesse confermato il D.I. opposto, di essere manlevata e rilevata indenne dal sig. [REDACTED] da quanto eventualmente condannata a pagare in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] o comunque perché [REDACTED] medesimo venga condannato a pagare le somme oggetto di giunzione.

La causa veniva chiamata all'udienza del 25.2.2022 dal sottoscritto giudice, al quale la causa gli è pervenuta per effetto del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 91 del 15.7.2021



subentrando al giudice precedente, ove [REDACTED] avanzava domanda di “estromissione” e, comunque, perché venisse dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata nella “memoria di risposta” depositata il 24.2.2022 in quanto non autorizzata (e non prevista dall’ordinamento).

Questo giudice, riservata ogni decisione sulla superiore istanza di “estromissione” e sull’inammissibilità della domanda di condanna formulata nella memoria del 24.2.2022, invitava parte opposta a dare avvio alla procedura di mediazione delegata (anche perché non disposta immediatamente dopo l’emissione del provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 648 c.p.c.) con rinvio all’udienza dell’8.7.2022.

Il procedimento di mediazione veniva promosso presso l’Organismo di mediazione [REDACTED] in Livorno (r.g. nr. 67/2002) con primo incontro fissato il 21.7.2022.

All’udienza dell’8.7.2022 il terzo chiamato sig. [REDACTED] rilevava che la promozione della mediazione presso un organismo di Livorno (che non ha competenza territoriale su Firenze) non aveva prodotto effetti utili sulla procedibilità della domanda di pagamento portata dal D.I. comportante l’estinzione del titolo, cui si opponeva parte opposta.

Con ordinanza del 5.9.2022 (a scioglimento della riserva) ritenuta la rilevanza decisoria delle eccezioni sollevate dal terzo chiamato, veniva fissata l’udienza del 25.11.2022.

In tale udienza parte opposta chiedeva di fissare nuova udienza per l’assunzione dei testi ammessi “ritenendo che la loro assunzione avrebbe dovuto effettuarsi alla data del 28.10.2021”, rispetto alla quale non aveva la prova di aver citato i testi; parte opposta veniva dichiarato decaduto dalla prova ex art. 103 c.p.c..

La causa veniva ritenuta matura per la decisione e le parti rassegnavano le conclusioni all’udienza del 17.2.2023 e venivano assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Sulle domande proposte avverso il sig. [REDACTED]

Occorre dare atto che *medio tempore* il Tribunale di Firenze ha emesso sentenza in data 29/3/2023 - 14/04/2023 nel giudizio divorzile in ordine alle questioni “economiche” pendenti tra gli ex coniugi e, tra queste, per quanto di rilievo nella presente causa, viene richiamata la disposizione secondo la quale il sig. [REDACTED] è tenuto al pagamento del 100% delle spese straordinarie dei figli, fatta eccezione per le attività sportive, rispetto alle quali ogni spesa dovrà essere sostenuta da [REDACTED].

Per l’effetto ogni domanda di “condanna” avanzata nei riguardi del terzo chiamato in causa – peraltro inammissibilmente introdotte nelle memorie difensive non autorizzate sia di parte opposta che di parte opponente – non ha più alcuna giustificazione, essendo state tutte



superate le ordinanze precedentemente emesse a riguardo sia dal Tribunale di Firenze (dott.ssa Mazzeo, dott.ssa Schiaretti, dott.ssa Tarchi) che dalla Corte di Appello di Firenze, e ciò anche in conformità e sulla scorta della transazione sottoscritta nel novembre del 2018 tra gli ex coniugi circa l'assunzione da parte di parte opponente degli obblighi di pagamento delle spese straordinarie dei figli sostenute da giugno 2017 fino a settembre del 2018.

Nel constatare ad ogni modo il difetto di legittimazione passiva del sig. [REDACTED] rispetto ad ogni domanda avanzata nel presente giudizio nei suoi riguardi, si tenga conto – e ciò ai fini della regolazione delle spese processuali tra parte opponente e chiamato in causa su istanza della prima – che la chiamata in causa all'epoca era giustificata alla luce delle ordinanze adottate dal Tribunale nei giudizi di separazione personale e di divorzio che posero [REDACTED] nella condizione di “opinare” circa il proprio difetto di legittimazione che, pur in comparsa di costituzione e risposta, venne da questa ritualmente eccepito in considerazione dell'indubbia “comunanza di causa” esistente all'epoca in quanto veniva in rilievo una “connessione oggettiva” tra la posizione di [REDACTED] e quella di [REDACTED].

Del resto è noto che l'ordine di chiamata del terzo può essere adottato quando viene contestata la titolarità passiva del rapporto obbligatorio e ciò al fine di evitare la doppia soccombenza di una delle parti, il conflitto di giudicati.

Al contempo, parte della giurisprudenza precisa che l'ordine di chiamata in causa possa essere dato solo quando la parte è decaduta dal potere di chiamare in causa il terzo ex art. 106 c.p.c. per causa a lei non imputabile e questo non si è inverato nel caso di specie.

Nel contemperare le diverse esigenze e posizioni sopra rappresentate, le spese processuali di parte opponente [REDACTED] e del terzo chiamato in causa [REDACTED] vengono integralmente compensate tra loro.

Sul rapporto obbligatorio tra [REDACTED]

Parte opposta ha esperito la procedura di mediazione presso un organismo di mediazione avente sede in Livorno [REDACTED] in Via [REDACTED] ed il primo incontro si sarebbe dovuto tenere il 21.07.2022 dinanzi al mediatore designato, Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (n.d.r. iscritto all'Ordine degli Avvocati di Livorno); l'incontro si sarebbe svolto “in remoto”.

Tuttavia detta iniziativa non ha tenuto conto della competenza territoriale che l'art. 1 comma 3° D.lgs. 28/2010 pone a riguardo (il mediatore deve avere sede nel luogo del circondario del Tribunale competente alla trattazione della causa) e del fatto che le parti non avevano raggiunto alcun accordo in deroga alla regola (difatti non è stato prodotto alcun accordo scritto tra le parti per la presentazione della domanda di mediazione presso organismo esterno al circondario; non vi è clausola contrattuale che lo preveda).



Inoltre, dalla lettura del verbale del 21 luglio 2022 (depositato in giudizio da parte opposta il 5 agosto 2022) risulta che “le parti chiamate, pur se informalmente (in quanto contattate telefonicamente stante la loro assenza), hanno sollevato eccezione di incompetenza territoriale”, evitando che sulla questione si formasse “giudicato”; inoltre lo stesso mediatore ha dato atto nel verbale che “.....rilevato che per un disguido non è stato indicato che la presente procedura è stata instaurata sulla sede di Firenze di questo Organismo sì che le parti chiamate, pur se informalmente, hanno sollevato eccezione di incompetenza territoriale; che quindi l’istante, conconde il mediatore, ritiene opportuno reintrodurre ex novo la procedura, dichiara terminata la procedura per i motivi suddetti”.

Il documento prodotto conferma, quindi, che: - la sede dell’organismo di conciliazione adito non è compresa nella circoscrizione del Tribunale di Firenze; - nessuna delle altre parti ha aderito alla scelta dell’organismo di conciliazione; - la riunione non si è tenuta.

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto (cfr. *in tal senso ex multis Tribunale Torino sez. I, 10/06/2022, n.2577; Tribunale Milano sez. VI, 13/01/2023, n. 220; Tribunale Foggia 19 luglio 2021 n. 1831*), per cui va dichiarato improcedibile il presente giudizio per omessa proposizione del prescritto procedimento media-conciliativo.

Difatti l’art 5 comma 2 del D.lgs. n. 28/2010 prevede testualmente quanto segue: “2. *Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.*”

Dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda.

Il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc.



Inoltre l'art 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: "1. *La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.*"

Pertanto la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto.

Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di Firenze, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia.

Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

Il D.I. deve essere revocato.

Le spese processuali vengono compensate integralmente non essendo stata sostanzialmente contestata da parte opponente la circostanza dell'espletamento da parte di [REDACTED] dell'attività di custodia e mantenimento dei nr. 4 cavalli utilizzati dai figli nell'esplicazione della loro attività sportiva, per cui vi è soccombenza reciproca ex art 92, 2° comma, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando,

--dichiara inammissibili le domande di condanna, diretta e/o in manleva, proposte da

[REDACTED] e da [REDACTED] nei riguardi del sig. [REDACTED]
[REDACTED]

--le spese processuali tra parte opponente e terzo chiamato in causa sono integralmente compensate;

--dichiara improcedibile il presente giudizio per omessa proposizione del prescritto procedimento media-conciliativo.

--il D.I. opposto viene revocato;

--le spese processuali di parte opposta e di parte opponente sono compensate integralmente.



Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Firenze, 15 maggio 2023

Il giudice on.

Liliana Anselmo

